

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Alessandria dott.ssa Cinzia Dettori

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa promossa da:

. nato a) 30.03.1951 (C.F.:)
residente a 6. elettivamente domiciliato in
Alessandria, via Cremona n. 6. presso Aldue Giloboconsumatori Onlus (C.F.
9606200006), in proprio.

RICORRENTE

Contro

COMUNE DI BOSCO MARENGO, corrente in Bosco Marengo (AL), via San Pio V n.
4 (C.F. e P. IVA: 00366320079, in persona del Sindaco
elettivamente domiciliato in Alessandria, c.so Felice Cavallotti n. 70, presso lo studio
dell'avv. Carlo Traverso del Foro di Alessandria (C.F.: TRVCRL63H27A182Z) che lo
rappresenta e difende in forza di procura a margine del ricorso.

RESISTENTE

Oggetto: opposizione a sanzione amministrativa.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Conclusioni di parte opponente: "Si chiede l'accoglimento del presente ricorso e
l'archiviazione dei verbali. State il danno grave derivante dagli effetti degli atti
impugnati ed in particolare dall'imminenza della procedura esecutiva, si confida
nell'accoglimento della domanda di sospensione. Con la mancata produzione dei



certificati di cui sopra per quanto al D.Lgs. 150/2011 e per quanto all'art. 7 comma 7 e 9 lettera b, voglia Lei Sig. Giudice di Pace provvedere per l'accoglimento del ricorso e ordinare l'annullamento e l'archiviazione dei verbali in premessa e degli atti consequenziali volendomi riconoscere le spese sostenute per il presente giudizio o quanto Lei vorrà riconoscermi"

Conclusioni di parte opposta: "Reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione. Piaccia al Giudice di Pace Ill.mo respingere il ricorso datato 2.7.2020 proposto dal sig. siccome infondato in fatto ed in diritto. Con il favore delle spese e del compenso professionale".

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato il 16.9.2020 il sig. il quale delegava alla sua rappresentanza in udienza il dott. Mario Gatto presso Alessandria Globoconsumatori Onlus. chiedeva l'annullamento previa sospensione dell'esecuzione dei verbali

- N. R/369 del 18/03/2020 (N. Registro verbali 369/2020) notificato il 17.7.2020 per infrazione accertata il 29.6.2020;
- N. R/415 del 7/4/2020 (N. Registro verbali 415/2020) notificato il 17.7.2020 per infrazione accertata il 29.6.2020;
- N. R/472 del 12/5/2020 (N. Registro verbali 472/2020) notificato il 17.7.2020 per infrazione accertata il 30.6.2020;
- N. R/445 del 5/5/2020 (N. Registro verbali 445/2020) notificato il 17.7.2020 per infrazione accertata il 29.6.2020;

deducendo i seguenti motivi: violazione del disposto dell'art. 201 /1 - 1 quater C/dS (assenza di prova delle gestione diretta dell'apparecchiatura utilizzata da parte dell'organo accertatore e accertamento irragionevolmente differito nel tempo); violazione del dovere di imparzialità e correttezza e trasparenza del procedimento



amministrativo – eccesso di potere, per mancanza di segnalazione all'utenza, strumento non presidiato e conseguente illegittimo accertamento differito dell'infrazione: accertamento strumentale automatico illegittimo per mancanza di decreti attuativi all'art. 201 CdS: mancata omologazione e/o approvazione dell'apparecchiatura utilizzata per il trasferimento dati a distanza: mancata autorizzazione prefettizia ex art. 201 1 bis lett. g bis CdS: strumento installato in strada non autorizzata in forza di decreto Prefettizio per consentire la deroga alla contestazione immediata (sub motivo n. 6 è contenuta anche l'eccezione di nullità della infrazione rilevata a mezzo apparecchiatura non autorizzata in forza di delibera di Giunta); mancata verifica funzionale e/o taratura dello strumento sanzionatorio: apparecchiatura non omologata per la contestazione differita. Infine, sub. n. 9, il ricorrente chiedeva l'annullamento "di tutti gli accertamenti successivi al primo" ex art. 8 bis/4 l. 689/81.

Il Comune convenuto si costituiva in Cancelleria in data 30.10.2020 e non compariva alla udienza del 10.11.2020, fissata anche per discussione, all'esito della quale la causa giungeva a decisione con lettura in udienza del dispositivo, presente la sola parte ricorrente a mezzo del proprio delegato.

Il ricorso appariva fondato e veniva pertanto accolto.

Il ricorrente chiedeva (pag. 7 del ricorso) alla "Polizia Locale di produrre la delibera menzionata della Giunta Comunale di Basco Marengo in assenza della quale si richiede l'annullamento dei verbali opposti per la illegittimità della pretesa sanzionatoria", richiamando giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ. sentenza 11.11.2005 n. 21847) in forza della quale "se l'impianto semaforico è installato senza la delibera di autorizzazione della Giunta Municipale è nulla la multa elevata all'automobilista passato con il rosso ed accertata a mezzo apparecchio Photo Red "F1-A". Il provvedimento in questione rientrava altresì, essendo peraltro lo stesso



richiamato – insieme al decreto di omologazione- preliminarmente ed in via principale, tra i documenti dei quali il ricorrente chiedeva che il Giudice volesse ordinare l'esibizione alla convenuta resistente.

La convenuta nulla replicava sul punto e nulla produceva in giudizio (non essendo conferente a tale proposito la delibera di Giunta relativa alla delimitazione del centro abitato – doc. n. 5 di parte convenuta).

Oltre alla giurisprudenza di legittimità e merito citata dal ricorrente (Cass. Civ. 21847/2005; anche sentenza Giudice di Pace di Torino n. 3341/19 del 15/11/2019) numerose sono le sentenze di merito che, occupandosi del problema, con argomentazioni che appaiono condivisibili hanno annullato verbali di contestazione per violazione dell'art. 146 CdS accertata mediante apparecchiature automatiche la cui installazione non era stata approvata mediante apposita deliberazione di Giunta (Tribunale S. Maria Capua Vetere s. n. 1732/2014; Giudice di Pace di Ivrea sentenza del 24.9.2020; Giudice di Pace di Carinola sentenza del 16/12/2005).

La produzione di tale delibera ha lo scopo di dimostrare, come è onere dell'amministrazione nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, la correttezza e legittimità del procedimento sanzionatorio, rendendo di fatto possibile la verifica giudiziale della corretta gestione dei poteri propri dell'ente territoriale.

Deve in conclusione ritenersi che i verbali opposti siano annullabili in quanto l'amministrazione convenuta, pur a fronte di precise contestazioni da parte del ricorrente, non ha provveduto a depositare in giudizio la delibera di autorizzazione alla installazione dello strumento di rilevamento delle violazioni del divieto di transito con lanterna semaforica disposta al rosso.

Restano motivi assorbiti.

Il ricorrente non ha documentato spese ulteriori agli esposti di lite che vengono liquidati in suo favore.



P.Q.M.

Visto l'art. 7 D.L.vo 150/2011 accoglie il ricorso e per l'effetto annulla i verbali opposti.

Pone a carico del Comune resistente gli esposti di lite pari ad € 43.00

Alessandria. 10/11/2020.

Il Giudice di Pace
DOTTORSSA CRIZIA DETTORI

17 NOV 2020

GLOBOCOCONSUMATORI.IT